

## BOA (*Basic Ordering Agreement*)

### 1. Generalità

Il BOA (*Basic Ordering Agreement*) è una particolare ed efficace procedura di acquisizione accelerata, largamente utilizzata nell'ambito della Agenzia NCIA (*NATO Communications and Information Agency – Bruxelles*), per prodotti di più facile e diretto reperimento sul mercato (*Commercial-Off-The-Shelf – COTS*), nonché di *hardware*, *software* e servizi. Un esempio tipico di prodotti adatti a un BOA sono i computer, per i quali l'innovazione tecnologica e l'abbassamento dei prezzi sono così veloci che anche una sia pure accelerata procedura ICB (*International Competitive Bidding*) porterebbe comunque ad acquisire prodotti già superati all'atto della loro introduzione in linea e a prezzi non più competitivi.

Un BOA è un contratto "quadro" i cui termini di fornitura sono eguali per tutte le industrie iscritte, negoziati in modo uniforme e resi disponibili in modo centralizzato. Gli ordinativi possono quindi essere emessi a fronte di tale tipologia comune di contratto centralizzato, eseguendo comunque una procedura di *competitive bidding*, di volta in volta lanciata fra le industrie in grado di produrre la stessa tipologia di prodotto o servizio ricercato.

La procedura BOA è essenzialmente utilizzata per progetti la cui Host Nation (HN) è la NCIA. Ogni Nazione potrebbe tuttavia adottarla allorché titolare della qualifica di *Host Nation* e se compatibile con la normativa giuridica nazionale. La possibilità di utilizzare tale procedura porterebbe alla H.N. sicuri vantaggi tecnici, procedurali, amministrativi e temporali per l'esecuzione delle gare, la stipula dei relativi contratti e l'acquisizione dei prodotti.

Un marcato interesse delle industrie italiane alle forniture NATO rispondenti a questa tipologia BOA di *procurement* porterebbe ad un incremento del numero delle stesse iscritte all'Albo BOA della NCIA, inducendo un aumento delle opportunità nazionali di partecipazione alle suddette forniture.

La partecipazione alle gare NCIA secondo la procedura BOA è regolata dalla apposita Direttiva NATO.

Attualmente, le industrie iscritte all'Albo BOA della NCIA sono circa 800, appartenenti alle 28 nazioni facenti parte dell'Alleanza.

### 2. Iscrizione delle industrie all'Albo BOA della NCIA

La partecipazione alle gare BOA è riservata alle industrie dei 28 paesi NATO iscritte nell'Albo BOA della NCIA.

L'inserimento di una industria italiana nell'Albo BOA predetto è assoggettato ad una propedeutica procedura nazionale, antecedente quella stabilita dalla NCIA, con la quale si completa.

La NCIA può iscrivere nell'Albo BOA solo le industrie italiane certificate idonee a tal fine dal MiSE, Autorità e Organismo nazionale preposto alla gestione della materia.

Tale certificazione è denominata *Declaration Of Eligibility (DoE)*, specificamente riferita all'iscrizione all'Albo BOA, e viene richiesta alla nazione da parte della NCIA al termine del proprio processo di selezione, prima di firmare formalmente con l'industria interessata lo *Agreement* relativo.

Allo scopo di farne le norme nazionali con le procedure di iscrizione osservate dalla NCIA, le industrie interessate all'inserimento nell'Albo BOA della NCIA debbono:

- a. Essere preventivamente iscritte nell'Elenco MiSE delle industrie abilitate a partecipare alle gare NATO, secondo le prescrizioni della Circolare MiSE 1/2014;
- b. Acquisita tale qualifica, comunicare al MiSE l'intenzione di iscriversi all'Albo BOA della NCIA, e darne contestuale comunicazione al Rappresentante Nazionale italiano presso la NCIA (NATEX), fornendo a quest'ultimo:
  - Denominazione completa della Industria, indirizzo e CAP postale;
  - Nominativo del Punto di Contatto (PoC) principale, suo indirizzo postale, indirizzo e-mail, recapito telefonico fisso e cellulare;
  - Nominativo del Punto di Contatto alternato, suo indirizzo postale, indirizzo e-mail, recapito telefonico fisso e cellulare;

Il NATEX procede a segnalare alla NCIA l'intenzione della industria di essere iscritta nell'Albo BOA mediante il relativo *agreement* (*BOA-Basic Ordering Agreement*). Nel contempo, egli richiede alla NCIA l'invio alla industria della documentazione a ciò necessaria ("*BOA Package*").

Il NATEX costituisce il contatto fra la NCIA e l'Autorità governativa nazionale (MiSE).

- c. L'industria compila la documentazione pervenutale, la reinvia alla NCIA e la coordina con questa finché non viene raggiunto l'accordo finale sul testo da firmare.
- d. La firma dell'*agreement* fra la NCIA e l'industria può avvenire solo dopo che la NCIA avrà ottenuto dal MiSE il documento di DoE di cui al secondo capoverso del presente paragrafo.  
Avuto riguardo di ciò le industrie debbono evitare iniziative autonome dirette con la NCIA (individuate attraverso il Portale NCIA) che non rientrino nella presente sequenza procedurale.

3. L'iscrizione all'Albo BOA della NCIA ha validità biennale. L'intenzione delle industrie di rimanere iscritte dovrà essere comunicata per tempo al MiSE, in relazione alla citata scadenza.
4. Si suggerisce alle industrie di rinnovare annualmente le parti del proprio BOA che dovessero variare, quali ad esempio la lista dei prodotti o i prezzi, al fine di mantenerle attendibili nel tempo.  
Tale aggiornamento può essere condotto autonomamente e direttamente con la NCIA.